



# ATTRACCO FLUVIALE COMUNALE "TERRE DEI GONZAGA" GUASTALLA

## Regolamento di assegnazione degli ormeggi, dell'uso dell'attracco e dell'area antistante.

### Art.1 Riferimento

Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità di assegnazione degli ormeggi l'uso dell'attracco e dell'area antistante.

Le norme di cui al presente Regolamento sono da osservarsi da parte di tutti gli utenti e/o soggetti fruitori a qualsiasi titolo dell'area dell'attracco. Parimenti vincolanti sono le prescrizioni, i divieti, le condizioni e tutto ciò che sarà emanato dagli organi competenti per la regolamentazione della navigazione fluviale, dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e dal regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna (delibera G.R. Emilia Romagna ITR/02/4961). Il Comune di Guastalla si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento con tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per una migliore fruizione dell'area e dell'attracco in concessione, in accordo con le disposizioni delle Autorità competenti.

### Art.2 Individuazione delle parti

"Concessionario" è individuato nel presente Regolamento come il soggetto concessionario del servizio di gestione custodia e sorveglianza dell'attracco, mentre con la locuzione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente al quale è assegnato l'utilizzo del posto d'ormeggio o dei relativi servizi, o che in ogni modo ne usufruisca nelle zone destinate all'ormeggio riservato (proprietario, Comandante o responsabile dell'imbarcazione, noleggiatore, ecc. ).

### Art.3 Struttura Interna

Il Concessionario ha l'amministrazione e la gestione dell'attracco, la cui planimetria è riportata nell'allegato "A" al presente regolamento e provvede, sia direttamente sia mediante un proprio incaricato, alla gestione e ad a tutte le attività connesse. All'amministrazione è preposto un responsabile indicato dal Concessionario, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla fornitura dei servizi e delle prestazioni accessorie e connesse.

### Art.4 Assegnazione dei posti d'ormeggio per diportisti (zatterini per ormeggio diportismo)

- Le banchine d'ormeggio consentono l'ormeggio di imbarcazioni divise in categoria, secondo le dimensioni riportate nella tabella "Tariffe per l'ormeggio" come da allegato "B" al presente regolamento.
- L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto d'ormeggio deve farne richiesta al Concessionario e dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione (ingombri del natante). Dovrà inoltre sottoscrivere apposito contratto col Concessionario, ove si impegna a rispettare il presente regolamento ed a corrispondere direttamente al Concessionario la Tariffa di ormeggio prima dell'assegnazione del posto.
- A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Concessionario in conseguenza del grave pregiudizio che può derivare ad esso o a terzi, applicherà le sanzioni previste dall'art.19 del presente regolamento, riservandosi inoltre la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'imbarcazione.
- Le unità in transito che, per causa di forza maggiore, avessero la necessità di ormeggiare, possono, su richiesta e dopo aver ottenuto autorizzazione, ormeggiare nello spazio indicato dal Concessionario nella figura del responsabile preposto per un periodo limitato e comunque non superiore a ventiquattro ore. Gli utenti pagano le tariffe oltre che per i servizi anche per la sosta in conformità alla tabella "tariffe massime per l'ormeggio" come da allegato "B".

### Art.5 Disponibilità d'ormeggio alle banchine (zatterini per ormeggio diportismo)

- L'Utente che usufruisce d'ormeggio riservato ha piena disponibilità del medesimo, che il Concessionario si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione quando questi si dovesse assentare dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.
- Gli ormeggi sono annotati in apposito registro tenuto dal Concessionario con l'indicazione del periodo di ormeggio concesso, dei nominativi degli Utenti e dei loro recapiti telefonici in caso di situazioni di emergenza, questi ultimi hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni esclusivamente all'ormeggio assegnato.
- Il Concessionario si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per variazioni idrometriche del fiume Po, condizioni meteorologiche, motivi di sicurezza, lavori e manutenzioni, manifestazioni motonautiche o simili eventi. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tali esigenze, pena la rimozione del natante a cura del Concessionario ed a spese dell'Utente.
- E' garantita la sosta alla banchina ad un numero max di 1 unità in transito così com'è sempre assicurata, gratuitamente, la sosta e l'ormeggio di mezzi navali delle competenti autorità fluviali e altre Forze di Polizia.
- Non è consentita la sosta alle banchine d'ormeggio oltre ai limiti autorizzati nel presente articolo, per qualsiasi imbarcazione che non rispetti giorni ed orari di sosta, il Concessionario applicherà quanto previsto dall'art.19 del presente regolamento e dal contratto d'ormeggio.

### Art.6 Manovre

- L'Utente nell'eseguire le manovre d'attracco e di partenza, dovrà attenersi alle disposizioni previste dalle norme e regolamenti per la navigazione interna, dal presente regolamento nonché a quelle verbali, impartite dal personale autorizzato. Nel caso in cui l'Utente, nell'effettuazione delle manovre arrecasse danni alle strutture d'ormeggio dovrà immediatamente darne comunicazione al Concessionario il quale si incaricherà delle relative riparazioni da addebitarsi all'Utente.
- Lo spazio acqueo dell'attracco in concessione è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio ed a rotte d'ingresso ed uscita dei natanti, è vietata la sosta.

### Art.7 Contrassegni

Per consentire l'identificazione delle imbarcazioni da diportismo, aventi posti assegnati, gli Utenti sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, il contrassegno fornito dal Concessionario.

### Art.8 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

- Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge, relative alle unità da diporto nazionali e devono essere efficienti, ai fini della sicurezza, sia in navigazione sia in stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle altre unità limitrofe o alle infrastrutture portuali.
- Il Concessionario avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la miglior gestione dell'attracco.
- Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dall'attracco.
- Una copia delle chiavi delle imbarcazioni ormeggiate dovrà essere sempre depositata presso i locali del Concessionario, ed i recapiti telefonici dell'Utente dovranno essere comunicati al Concessionario, che li annota nell'apposito registro. Gli Utenti devono essere raggiungibile in qualsiasi momento in caso di emergenza.

### Art.9 Ormeggio

- Le unità degli Utenti devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.
- L'attracco è corredato di sistemi d'ormeggio la cui manutenzione è a cura del Concessionario.
- Le unità devono essere ormeggiate con cime fornite dall'Utente, della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è il solo responsabile. Lo stesso risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o allentamento delle cime stesse.

### Art.10 Assicurazione

- L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi comprendendosi tra i rischi anche gli eventuali danni apportati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti dell'attracco per massimali comunque non inferiori a quelli che verranno annualmente indicati dal Concessionario. La copertura dovrà prevedere per ogni singola polizza la rinuncia alla rivalsa contro eventuali responsabili. A richiesta del Concessionario l'Utente dovrà fornire copia della polizza assicurativa.
- Il Concessionario si ritiene sollevata da qualsiasi danno a persone o cose procurato dalle imbarcazioni da competizione nell'area dell'attracco.

**Art.11 Velocità spazio acqueo prospiciente l'attracco**

- a) La velocità massima consentita alle unità prospicienti l'attracco è di 3 (tre) nodi (5 km/h circa).
- b) E' inoltre vietato ogni tipo di manovra per barche a motore, canoe, canotti, moto d'acqua e quant'altro possa cagionare situazioni di pericolo per le persone o di danno alle cose.
- c) All'Utente che non rispetti quanto previsto quanto stabilito al punto precedente il Concessionario potrà applicare quanto previsto all'art.19 del presente regolamento.

**Art.12 Utilizzo dell'ormeggio**

L'Utente non potrà cedere a terzi per nessun motivo l'utilizzo, anche temporaneo, dell'ormeggio assegnatogli, salvo preventiva autorizzazione del Concessionario.

**Art.13 Servizi agli utenti**

Il Concessionario potrà fornire agli Utenti, direttamente o a mezzo di personale appositamente incaricato i seguenti servizi: servizi generali, manutenzione e pulizia delle banchine e dei pontili. Detti servizi godono della clausola d'esclusiva ex Art..567 C.C.. E' prevista la fornitura agli Utenti dei collegamenti elettrici.

- a) Il pagamento dei servizi di cui al punto precedente è compreso, per i soli diportisti, nella tariffa d'ormeggio.
- b) Il pagamento di ulteriori servizi, prestazioni, ormeggi, alaggio imbarcazioni e quant'altro il Concessionario dell'attracco sarà in grado di fornire, avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati da riportare in apposita tabella "Tariffe servizi per l'ormeggio" esposta presso i locali del Concessionario e concordata con il Comune di Guastalla. (ALAGGIO AL MOMENTO NON PREVISTO)
- c) L'accesso ai servizi compresi nel presente regolamento è consentito solo agli Utenti in regola con il contratto d'ormeggio ed il pagamento della relativa tariffa.

**Art.14 Comportamenti e rumori**

- a) Nello spazio acqueo dell'attracco e sui pontili è vietato l'uso di proiettori e sirene, è altresì vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora.
- b) L'Utente si obbliga a rendere edotto il terzo utilizzatore (comandante, noleggiatore, ospite) sulle norme contenute nel presente regolamento interno che egli si impegna ad osservare rilasciando a tal uopo espressa dichiarazione scritta, che dovrà essere inviata in copia al Concessionario.
- c) Il Concessionario si riserva la facoltà di negare all'Utente il proprio gradimento ove occorran le circostanze di cui all'art.24 del presente regolamento.
- d) Ogni attività o lavoro, effettuato dall'Utente, che comporti rischi, disagio o molestia agli altri Utenti deve essere effettuato nelle zone espressamente indicate di volta in volta dal Concessionario.
- e) Nei casi di decadenza del rapporto contrattuale d'ormeggio, l'Utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Dove non si provveda, il Concessionario ricorrerà alla rimozione dell'imbarcazione anche, ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito dell'attracco addebitando all'Utente le relative spese.
- f) Qualora un natante affondi nei pressi dell'attracco l'Utente è obbligato alla relativa rimozione

**Art.15 Inquinamento**

E' vietato l'abbandono o il gettito d'immondizie e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento all'ambiente, al fiume e all'attracco.

**Art.16 Accesso alla zona d'attracco e circolazione dei veicoli.**

- a) Per l'accesso alle imbarcazioni gli Utenti dovranno attenersi alle apposite indicazioni fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle aree a ciò destinate.
- b) E' vietata la sosta ed il deposito di qualsiasi imbarcazione, invasature, carrelli o altro materiale al di fuori dei posti definiti. I veicoli parcheggiati ed ogni mezzo o cosa depositati abusivamente al di fuori dei posti definiti o concordati con il Concessionario verranno rimossi, a spese del contravventore, dal Concessionario medesimo. E' egualmente vietato il deposito di qualsiasi oggetto sull'attracco.

**Art.17 Attività commerciali e Professionali**

Le imbarcazioni, i natanti e quant'altro utilizza i servizi portuali non possono mai costituire sede di attività commerciali o professionali e non è consentito lo svolgimento di tali attività nello spazio acqueo in concessione, sull'attracco, nell'area a terra e quant'altro incluso nell'area in concessione salvo specifica autorizzazione del Concessionario nel rispetto delle vigenti normative sui pubblici esercizi emanate dalle competenti autorità e dall'Amministrazione Comunale di Guastalla. Al solo Concessionario è data la possibilità di svolgere direttamente, o tramite società o persone sue delegate, le attività di cui sopra. In particolare è vietato effettuare operazioni d'alaggio, varo, vendita di materiali vari, nonché qualsiasi attività commerciale, pubblicitaria e promozionale, le quali sono d'esclusiva gestione del Concessionario o di società o persone sue delegate.

**Art.18 Servizio di vigilanza**

Il personale di vigilanza dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento e di tutte le altre disposizioni particolari impartite dal Concessionario. Il personale di vigilanza è incaricato dal Concessionario all'espletamento dei compiti previsti. Il personale incaricato dal Concessionario potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni impartite e segnalerà alla stessa, infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti. Il Concessionario non è comunque responsabile per eventuali furti o sottrazioni o smarrimenti di oggetti e denaro di chiunque soste o transiti nell'area dell'attracco. Il Concessionario non è altresì responsabile per eventuali danni provocati a terzi.

**Art.19 Sanzioni**

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Regolamento, saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- a) Per la prima infrazione verrà inviata formale lettera di diffida. Al verificarsi della seconda infrazione, o al perdurare della violazione delle obbligazioni indicate nel presente Regolamento e in considerazione del grave pregiudizio arrecato al buon funzionamento dell'attracco, il Concessionario si riserva la facoltà di invocare l'anticipata risoluzione del contratto d'ormeggio stipulato.
- b) Nel caso di rifiuto di ottemperare all'invito d'osservanza delle disposizioni impartite dal personale incaricato, il Concessionario si riserva la facoltà di allocare a terra i mezzi con addebito delle spese relative all'Utente come previsto dal Contratto d'ormeggio.

**Art.20 Servizi tecnici**

Il Concessionario potrà prevedere la fornitura agli Utenti, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi: manutenzione e rimessaggio invernale a terra, sgottamento per accumulo acque meteoriche. Il pagamento dei predetti servizi avverrà secondo le modalità e le tariffe stabilite dal Concessionario, pubblicamente esposte nell'area dell'attracco e precedentemente comunicate dal Comune di Guastalla.

**Art.21 Tariffe**

Sono allegato al presente Regolamento le tariffe stabilite dal Concessionario nel rispetto di quelle massime approvate dal Comune di Guastalla. Il Concessionario espone dette tariffe presso la propria sede e nell'area dell'attracco.

**Art..22 Infrazioni**

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi di polizia e sicurezza


**Art.23 Posti pubblici**

Le imbarcazioni che saranno autorizzate dal Concessionario dell'approdo nella parte dell'attracco destinata all'uso pubblico sono anch'esse soggette al presente Regolamento, per quanto di loro competenza.

**Art.24 Riserva**

Il Concessionario si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con il presente regolamento e le prescrizioni, i divieti, le condizioni e tutto ciò che sarà emanato dagli organi competenti per la regolamentazione della navigazione fluviale, dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e dal regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna (delibera G.R. Emilia Romagna ITR/02/4961).

**ALLEGATO A - PLANIMETRIA**



**ALLEGATO B - TARIFFE**

TARIFFE PER L'ORMEGGIO ALL'ATTRACCO FLUVIALE "TERRE DEI GONZAGA" DI GUASTALLA

Posto ormeggio in banchina. Importi indicati in Euro.

<b>Imbarcazioni da diporto</b>			
<b>Lunghezza</b>	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Mensile</b>
Fino a mt. 4,50	400,00	320,00	100,00
Fino a mt. 5,50	450,00	370,00	110,00
Fino a mt. 6,00	480,00	400,00	130,00
Fino a mt. 7,00	510,00	430,00	150,00
Oltre i mt. 7,00	800,00	590,00	200,00
Ormeggio giornaliero tariffa unica 10,00			